



Istituto Comprensivo "Giovanni Lilliu"

Sede: Via Garavetti, 1 - 09129 Cagliari § Tel. 070/492737 § Tel. "Alfieri" 070.305719
Cod. Mecc. CAIC8GA002 § Cod. Fisc. 92280270924 § CUU UFWG7K
Mail caic8ag002@istruzione.it - caic8ag002@pec.istruzione.it §
Sito <https://icgiovannililliu.edu.it/>

Circ. n. 4

Alle famiglie degli alunni
p.c. al personale scolastico

OGGETTO: USCITA AUTONOMA DEGLI ALUNNI MINORI DI 14 ANNI – SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Come ben noto l'entrata in vigore, il 6 dicembre 2017, dell'art. 19-bis del Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172 ha mutato la disciplina normativa riguardante l'uscita autonoma degli alunni minori di 14 anni.

Nelle disposizioni degli anni precedenti al 2017, si dava conto dei principi e delle norme, desunte da costante giurisprudenza, da osservare rispetto alla uscita autonoma degli alunni.

Si chiariva che le cosiddette "liberatorie" dei genitori non erano efficaci per sollevare dagli obblighi di vigilanza posti in capo alla scuola.

Si prevedeva tuttavia, per gli alunni della scuola secondaria di I grado, che il dirigente scolastico, su richiesta motivata dei genitori, potesse concedere l'autorizzazione all'uscita autonoma valutata la loro condizione personale e quella ambientale concreta.

La nuova norma sopra citata ha attribuito invece ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori e ai soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, il potere di autorizzare l'istituzione scolastica a consentirne l'uscita autonoma dai locali al termine delle lezioni.

L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.

Appare opportuno chiarire, che l'esercizio di questo potere giuridico da parte dei genitori, come tutti quelli legati alla potestà genitoriale, è finalizzato alla tutela degli interessi del minore.

Nel caso specifico l'interesse del minore è individuato dalla stessa norma legislativa nel considerare l'uscita autonoma come attività utile a realizzare un processo volto alla sua auto responsabilizzazione, elemento educativo funzionale alla crescita complessiva della sua autonomia personale.

Secondo la norma di legge il genitore rilascerà l'autorizzazione all'uscita autonoma dopo aver valutato attentamente i seguenti tre fattori:

- a) età del minore: non appare prudente autorizzare minori di 10 anni e il consiglio di istituto delibererà nel regolamento la non ammissibilità di tale autorizzazione;
- b) grado di autonomia del minore: maturità psico fisica dell'alunno, facendo attenzione a eventuali manifestazioni comportamentali che richiedano forme di controllo intensificato o una particolare attenzione;
- c) specifico contesto ambientale: fattori di rischio potenzialmente prevedibili in condizioni di normalità.

Le richieste di autorizzazione presentate al Dirigente Scolastico dai genitori verranno pertanto considerate autorizzazioni ai sensi dell'art. 19-bis, comma 1, del D. L. n. 148/2017 con l'effetto giuridico di esonerare il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'obbligo di vigilanza.

Alla presente è allegato il modulo di richiesta. Qualora i genitori richiedessero l'uscita autonoma sin dal primo giorno, sarà indispensabile l'alunno consegnerà il modulo in oggetto già stampato, compilato e firmato, con i documenti richiesti, al docente di classe.

Nel caso di assenza di autorizzazione dei genitori, permanendo gli obblighi di vigilanza a carico dell'istituzione scolastica, al termine delle attività didattiche, i docenti consegneranno gli alunni solo ai genitori o ad altro adulto da loro delegato.

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

F.to Il Dirigente Scolastico
Dr.ssa Alessandra Cocco
[firma autografa sostituita dall'indicazione a
stampa ai sensi D.Lgs. 39/1993 art. 3, c.2